

REGOLAMENTO D'USO DEL BOCCIODROMO COMUNALE

(approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 02.09.2014)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso del "bocciodromo" comunale (di seguito denominato impianto) sito ad Erice in località Napola. L'impianto è costituito da quattro campi da gioco con relativi spogliatoi ed opere accessorie necessarie. L'impianto ha lo scopo di dare una sede stabile allo sport delle bocce con l'obiettivo di favorire e promuovere detta pratica sportiva fra la popolazione.

ART. 2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo è affidato, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione attraverso gara informale ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Leg.vo n. 163/2006 attraverso procedura di evidenza pubblica mediante avviso contenente i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e i criteri di selezione.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo, facendosi carico delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'impianto, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso della struttura ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione. Tale corrispettivo, che viene fissato dalla Giunta Comunale preventivamente all'indizione delle procedure selettive per l'individuazione del concessionario, può essere costituito anche dalla copertura di una quota delle spese per le utenze necessarie al funzionamento dell'impianto.

Competono, altresì, al Comune di Erice gli oneri per la manutenzione straordinaria e per ciò che attiene agli obblighi di legge in materia di sicurezza e fruizione di luoghi pubblici.

ART. 3 - NORME D'USO DELL'IMPIANTO

Nell'utilizzo dell'impianto debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili né introducendone altri senza il permesso del gestore;
2. Mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
3. Segnalazione immediata all'Ente proprietario dell'impianto di eventuali danni provocati o riscontrati;
4. Limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
5. Nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza;

6. Rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare a quanto previsto dalle leggi in materia;
7. Riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell'uso.

ART. 4 - ORARI E MODALITA' DI APERTURA DELL'IMPIANTO

L'impianto è aperto al pubblico secondo le modalità concordate dall'Amministrazione Comunale con il GESTORE che provvederà ad esporre e rendere noto al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 5. Durante l'orario di apertura dell'impianto il concessionario dovrà garantire la presenza di personale idoneo preposto alla vigilanza ed alla sicurezza dell'impianto. All'interno dell'impianto sportivo il GESTORE dovrà garantire la sicurezza non solo degli addetti ai lavori ma anche dei soggetti fruitori dell'impianto (ospiti, visitatori, frequentatori, etc.).

ART. 5 - TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO

Il piano di fruizione del bocciodromo dovrà prevedere una fascia oraria di libera fruizione dell'impianto da parte del pubblico di almeno due ore giornaliere. Chiunque può usufruire dei campi da gioco durante l'orario di apertura al pubblico, attraverso il pagamento di apposite tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, anch'esse esposte e rese note al pubblico. La determinazione delle tariffe è fatta unicamente con lo scopo di fissare il limite massimo delle tariffe che le società concessionarie possono richiedere a terzi. Le tariffe spettanti al gestore saranno fissate dalla Giunta Municipale del Comune di Erice, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel regolamento, antecedentemente alla indizione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario. La tariffa oraria per l'utilizzo di un campo da gioco è fissata tra un minimo di € 4,00 ed un massimo di € 6,00 ed è soggetta all'adeguamento dell'ISTAT. È facoltà del soggetto GESTORE stipulare apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe agevolate per singoli, società e gruppi sportivi che utilizzano l'impianto in maniera continuativa.

Art. 6 - NORME D'USO

Sono di seguito riportate le norme d'uso dei campi da gioco, ai quali l'utente dovrà attenersi:

- a) La consegna del pallino termina sempre 15 minuti prima dell'orario di chiusura dell'impianto;
- b) Nel caso di richieste di altri giocatori non possono essere disputate più di due partite consecutive (con formazioni massimo a terne o a coppie), nelle ore di maggior richiesta dei campi e non più di due per le partite individuali.
- c) Non è consentito l'ingresso nei campi senza le scarpe regolamentari (suola liscia e senza tacco);
- d) Le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente presso la Direzione del Bocciodromo;
- e) I minorenni sotto i 14 anni sono ammessi al gioco, previo accompagnamento e sorveglianza da parte di una persona maggiorenne che ne assume la responsabilità;

- f) Nel Bocciodromo Comunale deve essere mantenuto un comportamento sportivo ed educato. E' vietato schiamazzare, bestemmiare e fumare.
- g) A norma di legge, nell'impianto sportivo, sono rigorosamente vietati tutti i giochi di carte e d'azzardo;
- h) All'interno del Bocciodromo Comunale è consentita la consumazione di bevande esclusivamente analcoliche utilizzando contenitori quali lattine, tetrapak e bicchieri, borracce e bottiglie di plastica da riporre, dopo il consumo negli appositi cestini porta rifiuti;
- i) E' vietato introdurre nel Bocciodromo Comunale animali, biciclette e motorini.

Art. 7 - MATERIALE PUBBLICITARIO

All'interno del Centro Sportivo è consentito esclusivamente al Concessionario l'esercizio di pubblicità previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'installazione del materiale pubblicitario, il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie. Alle Associazioni sportive locali con sede in Erice che praticano l'attività sportiva oggetto del presente regolamento è riservato gratuitamente un apposito spazio per l'installazione, a loro spese, di albi per notizie sociali sempre inerenti lo sport delle bocce (previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale in ordine a luogo e dimensioni).

Art. 8 - NORME VARIE

Per il buon andamento interno e per la prevenzione di possibili infortuni, dovranno essere osservate scrupolosamente le norme stabilite dalla Federazione Italiana Gioco Bocce. Il gestore ha l'obbligo di far osservare le norme regolamentari di cui al presente regolamento, norme che verranno esposte al pubblico.

Art. 9 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In caso di manifestazioni sportive organizzate da Associazioni o Enti dovrà essere presente durante l'intero periodo d'uso dell'impianto un loro responsabile designato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E CONTROVERSIE

L'uso dell'impianto comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte dell'utente di tutte le disposizioni richiamate dal presente regolamento. In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento il gestore provvederà a segnalare la violazione all'utente ed a richiedere il rispetto della norma regolamentare violata e/o in caso di ulteriore inosservanza provvederà ad allontanare dall'impianto il trasgressore. In caso controversie tra il gestore ed utente per l'uso dell'impianto, le stesse potranno essere sottoposte per la definizione al Comune.

Art. 11 - DANNI

L'amministrazione Comunale di Erice non assume alcuna responsabilità per danni o lesioni personali occorsi agli utenti a seguito di incidenti o infortuni che possano derivare nello svolgimento dell'attività sportiva e nell'uso degli impianti e delle attrezzature comunali. E' fatto carico del Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella convenzione di affidamento, stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione e per i danni che possa subire la struttura. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al gestore e/o all'Amministrazione Comunale per danneggiamenti, furti, di valori, oggetti personali ed altri beni degli utenti, che vengano introdotti o lasciati nel centro sportivo o nelle aree di parcheggio adiacenti. Gli utenti sono personalmente responsabili dei danni alle strutture, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi del Centro Sportivo, che siano dallo stesso causati ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C.

Art. 12 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di attività sportive e ricreative.